




REGIONE PIEMONTE - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI CONDOVE

Località: Via Rodari n. 5

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA
GIANNI RODARI - ARCOBALENO

PROGETTISTA INCARICATO

Maritano Gianluca -Architetto

Via Matteotti, 41 - 10051 Avigliana (TO)

c.f. MRTGLC63S07A518L - p.iva 08140050017

email:maritano.gianluca@gmail.com

PEC:g.maritano@architettitorinopec.it

tel/fax: 011.9367132

GRUPPO DI LAVORO

Geom. Alessandro Audino

Ing. Giorgio Barillaro

Dott.ssa Geol. Stefania Goffi

Arch. Wajdy Haddad

Ing. Davide Pasquini

Ing. Alessandro Revelli

PROTOCOLLO

PROPRIETA':

COMUNE DI CONDOVE

Piazza Martiri della Libertà n.1

10055 - CONDOVE - TO

P.i 01468460017



DATA: _____

CONTENUTO:

RELAZIONE AI SENSI

EX L. 13/89

TAVOLA: /



PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CONDOVE
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA
GIANNI RODARI ARCOBALENO

RELAZIONE ai sensi del DPR 24/7/1996 n. 503
e del D.M. 14/6/1989 n. 236
di aggiornamento della L. 9/1/1989 n. 13

Il sottoscritto Dott. Arch. Gianluca Maritano, nato ad Avigliana il 07/11/1963, professionista abilitato alla progettazione, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino e Provincia al n. 2986, c.f. MRT GLC. 63S07 A518L, dichiara di aver preso visione del DPR 24/7/1996 N. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" (che ha abrogato le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384), del D.M. 14/6/1989 n. 236 di aggiornamento della Legge 9/1/1989 n. 13 e s.m.i. e di averne tenuto conto nella redazione degli elaborati grafici relativi al progetto di realizzazione di nuova scuola per l'infanzia di Condove, in via Rodari n° 5, a servizio di quattro sezioni con la realizzazione di quattro aule per attività programmate, un'aula per attività libere e di un locale mensa, oltre a spogliatoi, servizi igienici, locale assistente ed insegnanti, deposito, lavanderia e spazi a servizio della mensa.

Descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo e del grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'accessibilità dell'edificio, con riferimento agli articoli di legge.

Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Le norme del regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

Le norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione.

Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO

Art. 4.

Spazi pedonali

Gli spazi pubblici a prevalente fruizione pedonale prevedono almeno un percorso accessibile in grado di consentire, senza la necessità di utilizzo di impianto di sollevamento, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Sono applicate, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

4.2.1 Percorsi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici è previsto almeno un percorso complanare con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie,

e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi presentano un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza è tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Non necessita quindi la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli tra il parcheggio disabili e l'ingresso dell'edificio scolastico. Ad ogni buon conto, ove dovessero presentarsi variazioni di livello dei percorsi, saranno raccordati con lievi pendenze o superate mediante rampe.

In particolare, ove il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, verranno predisposte rampe di pendenze contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

8.2.1 Percorsi

Il percorso pedonale ha larghezza non inferiore a 90 cm e consente quindi l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).

Il percorso avviene in piano, ma anche in caso di raccordi con rampe, qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano; nelle svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, risulta in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove fosse necessario realizzare raccordi tra i percorsi, la pendenza longitudinale di eventuali rampe o raccordi non supererà di norma il 5%; ove ciò non risultasse possibile, potrà essere realizzata pendenza massima dell'8%, ammessa in quanto realizzata in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11.

Nel caso si dovessero realizzare delle rampe verrà previsto un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 m, ogni 10 m di lunghezza del percorso come previsto per una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale è inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non esistono ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

Essendo complanari sia i percorsi interni che esterni non esiste superamento di un dislivello superiore a 3,20.

4.2.2 Pavimentazione

La pavimentazione del percorso pedonale è antisdrucchiabile.

Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione saranno contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono prevedere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

8.2.2 Pavimentazioni

Per pavimentazione antisdrucchiabile si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) sono assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione sono idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione non presentano giunture superiori a 5 mm, sono stilate con materiali durevoli, sono piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. Eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione verranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli vengono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 5.

Marciapiedi

Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.

Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non dovrà superare i 15 cm.

Art. 7.

Scale e rampe

Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

4.1.10 Scale

Non sono previste scale essendo l'edificio disposto su un solo piano senza necessità di superare dislivelli.

4.1.11 Rampe

Non sono previste rampe ne esterne ne interne essendo l'edificio raggiungibile da percorsi esterni in piano. Ove fosse necessario realizzare rampe di raccordo si rimanda a quanto specificato all'art. 4..

Art. 8.

Servizi igienici pubblici

Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. E' prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo.

4.1.6 Servizi igienici

Nei servizi igienici disabili sono garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

E' garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza.
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza.

Si usano rubinetti con manovra a leva e con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici,

Le porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

8.1.6 Servizi igienici

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, è previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c. e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. risulta minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo risulta minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi hanno il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio e sono senza colonna con sifone del tipo accostato o incassato a parete;
- l'asse della tazza w.c. è posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.

Il corrimano va installato in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete a cm 5 dalla stessa.

Art. 9.

Arredo urbano

Gli elementi con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici risultano accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

I dispositivi segnaletici sono installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.

I dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale sono dotati di almeno una unità accessibile.

Art. 10.

Parcheggi

Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili ha le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

8.2.3 Parcheggi

viene realizzato parcheggio disabili complanare al percorso di accesso e nelle aree di parcheggio in fase di progetto saranno previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posto auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservato gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detto posto auto, opportunamente segnalato, verrà ubicato in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio.

Titolo III STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

Art. 13.

Le norme generali per gli edifici

Le norme sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.

E' garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto esistendo almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (percorso complanare).

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato. Trattandosi di ambienti destinati ad attività scolastiche l'accessibilità è garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto esistendo almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.

Il requisito di visitabilità si intende soddisfatto in quanto gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta sono accessibili; in tal caso è prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Art. 14.

Modalità di misura

Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.

8.0 Generalità

8.0.1 Modalità di misura

Altezza parapetto: Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano: Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale: non presenti

Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa: Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra: Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia: Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti: Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono: Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.

Altezza telefono a parete e cassetta per lettere: Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.

8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono conformi agli schemi grafici indicati dalla norma

8.1 Unità ambientali e loro componenti

8.1.1 Porte

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare non è inferiore a 80 cm.

La luce netta delle altre porte non è inferiore a 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta sono dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici indicati dalla norma

L'altezza delle maniglie è di 90 cm.

Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore ai 120 cm, e i vetri sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento.

L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.

8.1.2 Pavimenti

I pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Non sono previste differenze di livello da superarsi tramite rampe.

Nelle parti comuni dell'edificio, si provvede ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o

pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non supera i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucchiolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.

8.1.3 Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.

Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg 8.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta sono conformi agli schemi grafici indicati dalla norma

8.1.4 Arredi fissi

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.

A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

8.1.5 Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

8.1.6 Servizi igienici

Ved. Art. 8

8.1.8 Balconi e terrazze

I parapetti di protezione accesso carraio a piano interrato avranno una altezza non inferiore a 100 cm e sono inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro.

8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi

I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima di 200 cm superiore ai 100 cm richiesti, e consentono l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra).

Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte sono adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.

8.1.10 Scale

Non presenti

8.1.11 Rampe

Non presenti

8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici

Non presenti

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per

Art. 15.

Unità ambientali e loro componenti

Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

4.1.1 Porte

Le porte di accesso di ogni unità ambientale risultano facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono essere complanari.

Gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta è tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono utilizzate porte con anta a libro. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curve ed arrotondate.

Art. 16.

Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti

Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e descritte al precedente art. 4.

Art. 17.

Segnaletica

Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

4.3 Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili vengono installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili. Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 18.

Raccordi con la normativa antincendio

Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In particolare trovano applicazione i disposti del D.M. 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" per l'applicazione dei quali si rimanda a quanto indicato nella relazione di progetto definitivo

Titolo V EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 23.

Edifici scolastici

L'edificio assicura la sua utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

Le strutture interne hanno le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.

L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

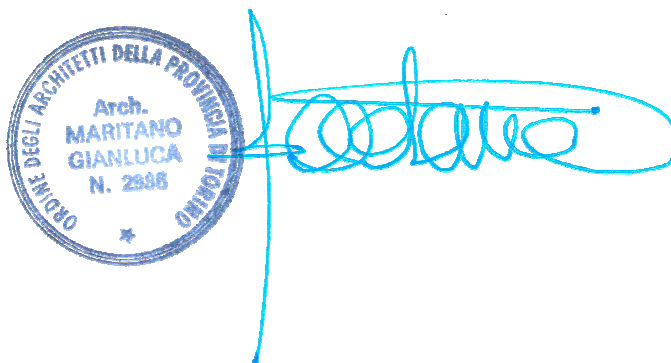
Essendo la scuola dotata di percorsi esterni ed interni complanari, tutte le la classi, le aree collettive, i servizi sono accessibili da un alunno non deambulante mediante un percorso continuo orizzontale.

4.4 Strutture Sociali

Nella struttura destinata ad attività scolastiche sono rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto poichè almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.

Avigliana, lì 04.06.2018

In fede

A handwritten signature in blue ink is written over a circular professional stamp. The stamp is from the 'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino' and identifies 'Arch. MARITANO GIANLUCA' with the number 'N. 2986'. There is a small star at the bottom of the stamp.

PIANTA DEL PIANO TERRENO


Scala 1:200

VERIFICA L. 13/89 E

D.M. 236 DEL 14.06.1989



IL PRESENTE PROGETTO VERIFICA IL PREVISTO CRITERIO DI ACCESSIBILITA' PER LA DESTINAZIONE D'USO DELL' EDIFICIO NEI SEGUENTI PUNTI:

- PORTE AI SENSI ART. 4 COMMA 4.1.1
- PAVIMENTI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.1.2
- INFISSI ESTERNI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.1.3
- TERMINALI DEGLI IMPIANTI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.1.5
- SERVIZI IGIENICI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.1.6
- PERCORSI ORRIZZONTALI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.1.9
- PERCORSI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.2.1
- PAVIMENTAZIONE AI SENSI ART. 4 COMMA 4.2.2
- PARCHEGGI AI SENSI ART. 4 COMMA 4.2.3
- SEGNALETICA AI SENSI ART. 4 COMMA 4.3



Percorsi pedonali come da
D.M. 236/89 art. 4 commi 4.2.1 e 4.2.2

Parcheggio disabili come da
D.M. 236/89 art. 4 comma 4.2.3.



PARTICOLARE POSTI AUTO
SCALA 1:100

PLANIMETRIA GENERALE IN PROGETTO – SCALA 1:500